

Codice A1820C

D.D. 20 settembre 2024, n. 1926

Pratica VCEL321 - Società RF DINO Srl - Nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 (Pratica 3053) e approvazione della bozza del disciplinare di concessione demaniale (ex art. 3 Regolamento Regionale 10/R/2022), per la realizzazione di un attraversamento in subalveo con cavidotto del Rio Colompasso nel territorio del Comune di Gattinara (VC).



ATTO DD 1926/A1820C/2024

DEL 20/09/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Pratica VCEL321 – Società RF DINO Srl - Nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904 (Pratica 3053) e approvazione della bozza del disciplinare di concessione demaniale (ex art. 3 Regolamento Regionale 10/R/2022), per la realizzazione di un attraversamento in subalveo con cavidotto del Rio Colompasso nel territorio del Comune di Gattinara (VC).

Premesso che la società RF DINO S.r.l. in data 05/12/2023, con una lettera protocollata dalla Provincia di Vercelli con il numero 34947, ha presentato un'istanza per il rilascio di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da fonte rinnovabile fotovoltaica, di potenza nominale prevista pari a 8.584,8 Kwp, nonché per le opere connesse tra cui il relativo elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale, da situarsi in comune di Gattinara via Rovasenda (S.P.3).

Preso atto che alla Conferenza dei Servizi è stata convocata la Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, per l'interferenza con le acque pubbliche di competenza del Settore.

Visto che l'istanza di Autorizzazione Unica è stata presentata dalla società RF DINO s.r.l. con sede legale in via Bottonaga n. 4 a Brescia (BS). Codice Fiscale e Partita IVA 04320910989.

Visto che, con una nota della Provincia di Vercelli (a nostro protocollo n. 5566/A1820C del 02/02/2024), è stata indetta la prima seduta della Conferenza dei Servizi (ex art. 14 bis, comma 2, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.) per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 387/2003.

Visto che nell'ambito del succitato procedimento e dell'istruttoria effettuata, per quanto di competenza, è emersa la necessità di provvedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica e concessione demaniale in considerazione dell'attraversamento in subalveo, con cavidotto, del Rio Colompasso nel territorio del Comune di Gattinara (VC), per il collegamento dell'impianto

fotovoltaico alla Rete Elettrica Nazionale.

Visto che in data 29/02/2024 si è svolta la prima riunione di Conferenza dei Servizi, conclusasi con la sospensione del procedimento per 30 giorni al fine di permettere alla ditta di predisporre le integrazioni e i chiarimenti richiesti dagli enti, come riassunti nel verbale della conferenza, trasmesso dalla Provincia di Vercelli con nota n. 8449 del 13/03/2024.

Visto che in data 10/04/2024 la Ditta RF Dino ha richiesto alla Provincia di Vercelli una proroga di 90 giorni per produrre le integrazioni richieste.

Visto che in data 12/07/2024 la Ditta RF Dino ha trasmesso alla Provincia di Vercelli la documentazione integrativa richiesta.

Visto che con una nota della Provincia di Vercelli (a nostro protocollo n. 40321/A1820C del 26/08/2024), è stata indetta la seconda seduta della Conferenza dei Servizi (ex art. 14 bis, comma 2, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.) per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 387/2003.

Poiché i lavori interferiscono con il corso d'acqua demaniale denominato Rio Colompasso è necessario procedere al rilascio del parere in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904, endoprocedimentale alla concessione demaniale.

Visto che all'istanza è allegata la documentazione progettuale predisposta dall'ing. Pietro Castioni, costituita da n. 4 allegati tecnici, in base alla quale è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi.

Dato atto che i lavori in progetto consistono nella "Realizzazione di un attraversamento in subalveo con cavidotto del Rio Colompasso nel territorio del Comune di Gattinara (VC)".

Visto che a seguito dell'esame degli atti progettuali si è ritenuta ammissibile la realizzazione dell'opera in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Preso atto che la conferenza dei servizi è fissata per il giorno 03/10/2024.

Preso atto che il procedimento amministrativo ricade tra quelli previsti dall'Art. 3 (Approvazione progetti in sede di conferenza di servizi) del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 16 dicembre 2022, n. 10/R, Regolamento Regionale recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n. 12). abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14".

Visto che l'Art. 3 del Regolamento Regionale 10/R/2022 prevede che:

1. il Settore nel caso di interventi e occupazioni demaniali approvati in sede di Conferenza di Servizi rilasci all'interno della Conferenza stessa il provvedimento con cui si approva lo schema di disciplinare di concessione;
2. solo a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi il Settore procederà alla procedura di firma del disciplinare e a far versare il canone demaniale e la cauzione infruttifera secondo quanto disposto dall'art. 12 del Regolamento Regionale 10/R/2022.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per 30 anni, sulla

base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Visto che ai sensi dell'art. 3 del regolamento regionale 10/R/2022 il richiedente dovrà provvedere a seguito del provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi a firmare il disciplinare, versare i ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso e la cauzione infruttifera, pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) del regolamento 10/R/2022.

Visto che il canone annuo è determinato in Euro 191,00, ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con determinazione dirigenziale n. 3484 del 24/11/2021, così come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 3928 del 28/12/2021.

Preso atto che il canone, al ricevimento da parte del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli del verbale conclusivo della conferenza di servizi, sarà calcolato a titolo di ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 24 del regolamento.

Preso atto che la cauzione infruttifera ai sensi dell'art. 11, comma 1, del regolamento regionale 10/R/2022 sarà pari a due annualità del canone demaniale per un importo di Euro 382,00.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361"

Tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- articoli 86 e 89 del Decreto legislativo n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 "Revisione e semplificazione disposizioni in materia di prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza" e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Regionale Trasparenza e Anticorruzione;
- Legge Regionale 19/2018 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018";
- art. 59 della L.R. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- Legge Regionale 12/2004: "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- regolamento regionale D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022 recante: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (legge regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- Legge Regionale 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Legge Regionale 20/2002 "Legge Finanziaria per l'anno 2002";
- D.lgs. n.118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021, aggiornato con il regolamento regionale di contabilità n. 11 del 21/12/2023;
- legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- D.G.R. n. 5-8361 del 27 marzo 2024 "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9. Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026.;
- Legge Regionale 1 agosto 2024, n. 20, "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- DGR n. 46-117 del 2 agosto 2024 "Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024 -2026". Variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026.";
- vista la D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";

determina

Di concedere alla società RF DINO Srl l'occupazione in proiezione del Demanio Idrico dello Stato dovuto alla realizzazione di un attraversamento in subalveo con cavidotto del Rio Colompasso nel territorio del Comune di Gattinara (VC).

Di esprimere parere favorevole, sotto il profilo idraulico, alla realizzazione di un attraversamento in subalveo con cavidotto del Rio Colompasso, nel territorio del Comune di Gattinara (VC), ai sensi e

per effetti dell'art. 93 del R.D. 25/7/1904 n°523, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali, conservati nell'archivio digitale di questo Settore (classificazione 13.160.40.CONDEM12_2014; fascicolo 342/2024A), subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- a. la profondità minima considerata dalla generatrice superiore della tubo guaina, dovrà essere almeno 1 (uno) metro al di sotto del punto più depresso della sezione del corso d'acqua senza tenere in conto eventuali accumuli di fondo;
- b. la distanza minima per la realizzazione di manufatti di ispezione o manovra (pozzetti, scarichi, etc.) dovrà essere di almeno 4 (quattro) metri dal piede dell'argine o dal ciglio di sponda;
- c. il tratto di condotta in avvicinamento dell'attraversamento, nei 4,00 metri dal piede dell'argine o dal ciglio di sponda, andrà posizionato ad una quota di almeno 1 (uno) metro al di sotto del normale piano campagna;
- d. l'attraversamento dovrà rimanere segnalato permanentemente mediante l'apposizione di idonee paline che riportino l'indicazione della rete tecnologica;
- e. per il resto l'opera deve essere realizzata nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- f. in corso d'opera si dovrà verificare continuamente la stabilità del luoghi oggetto di posa del manufatto, in accordo con i disposti del D.M. 17 gennaio 2018. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno obbligatoriamente far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
- g. i lavori saranno eseguiti a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'officiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- h. è fatto divieto assoluto di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- i. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- j. i lavori in argomento dovranno essere realizzati entro il 30/06/2026. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- k. premesso che le lavorazioni dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, durante tutto il periodo realizzativo dell'opera resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- l. ad avvenuta ultimazione dei lavori la società RF DINO Srl dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni impartite;
- m. durante la realizzazione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato;
- n. durante la realizzazione dei lavori la società RF DINO Srl dovrà assicurare, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, anche allertando la Protezione Civile comunale;

- o. l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/09/2011 n. 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n.8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n.4)". Il materiale proveniente dal taglio dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- p. il presente parere si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;
- q. il soggetto richiedente, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripariali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell'opera, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- r. l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- s. il presente parere è accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del parere medesimo;
- t. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

Di richiedere la firma del disciplinare di concessione, il versamento del canone demaniale e della cauzione infruttifera secondo quanto stabilito dall'art. 12 del regolamento regionale 10/R/2022.

Di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data di firma del disciplinare di concessione;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare, del versamento del canone o della cauzione infruttifera entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 30, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle

condizioni espresse nel disciplinare;

- e. che il canone annuo, fissato in € 191,00 è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio.

Di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari Estensori
(Dott. Giovanni Bullano)
(Dott. F. Finocchi)

IL DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli